

NUOVA DISCIPLINA SUI CFP CONDUCENTI EXTRACOMUNITARI (DM 13.6.2004)

dott. Giandomenico Protospataro
funzionario polizia stradale

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	184
2	SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEL CFP	184
3	IL CFP NELL'ADR 2005	185
4	CFP RILASCIATI ALL'ESTERO	186
5	IL DM 10.6.2004	186
6	SANZIONI	188

1 QUADRO GENERALE

Il CFP (certificato di formazione professionale) per la guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose è rilasciato dal SIIT-trasporti ai conducenti in possesso della patente adeguata al veicolo che intendono condurre, previa frequenza di apposito **corso di formazione iniziale** e superamento di un **esame** teorico, effettuato mediante questionari.

Alla scadenza quinquennale il CFP può essere rinnovato, mediante rilascio di un nuovo documento, a seguito di frequenza di apposito **corso di aggiornamento** e superamento di **esame** teorico mediante questionari.

Il CFP non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali, che non consentono la guida di veicoli che trasportano merci pericolose.

In caso di revoca o sospensione della patente cui è associato, il CFP segue le sorti di quest'ultima.

I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il CFP in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea .

I cittadini italiani titolari di CFP conseguito presso uno Stato extracomunitario aderente all'ADR devono convertirlo presso un ufficio del SIIT-trasporti entro il 25.6.2005.

Due sono i fatti rilevanti che di recente hanno riguardato la disciplina del CFP per i conducenti.

Da un lato l'edizione ADR 2005, che prevede l'obbligo del CFP anche per il trasporto di merci pericolose su veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t, e dall'altro il DM 10.6.2004 che riconosce, per la circolazione sul territorio nazionale, solo i CFP conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea.

2 SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEL CFP

Il CFP non è richiesto per i trasporti di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione.

Non occorre CFP neanche per i veicoli che trasportano merci pericolose quando **viaggiano scarichi** salvo che non si tratti di trasporto in cisterna vuota **non bonificata**. Nei casi in cui il CFP non è obbligatorio si ricorda comunque che il conducente, al pari di ogni altro personale che ha a che fare col trasporto di merci pericolose, deve aver ricevuto un'adeguata formazione ai sensi di ADR 8.2.3.

Il **CFP** per conducenti che trasportano merci pericolose è obbligatorio a partire dall'1.1.1983, ma l'elenco dei soggetti obbligati al suo possesso è variato nel tempo e attualmente esso è **obbligatorio** per i conducenti di veicoli:

- a con cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri,
- b batteria di capacità totale superiore a 1.000 litri,
- c che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM, aventi capacità individuale superiore a 3.000 litri per unità di trasporto,
- d (di qualunque massa) che trasportano esplosivi in quantità superiore ai limiti di esenzione di ADR 1.1.3.6 (7),

- e (di qualunque massa) che trasportano materiali radioattivi, esclusi i colli esenti. Per il trasporto di colli di tipo A (ONU 2915 e 3332), se il loro numero non supera 10 e l'indice di trasporto totale è inferiore a 3, è sufficiente un certificato del datore di lavoro attestante che il conducente è stato adeguatamente sensibilizzato sui pericoli delle radiazioni connessi al trasporto,
- f diversi da quelli di cui sopra, aventi massa complessiva superiore a 3,5 t e che trasportano materie in quantitativi superiori ai limiti di esenzione di ADR 1.1.3.6.

3 IL CFP NELL'ADR 2005

L'ultima disposizione appena citata, in vigore da moltissimi anni, è stata recentemente modificata dall'edizione ADR 2005, e il CFP diventerà sempre obbligatorio per tutte le casistiche di trasporto di merci pericolose (salvo che non si tratti di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione fissati da ADR 1.1.3). L'ADR 2005 ha soppresso infatti il limite delle 3,5 t, il che significa che l'obbligo del CFP viene esteso anche ai conducenti di veicoli di massa inferiore a 3,5 t e anche nel caso di capacità inferiori a quelle indicate nelle prime tre voci precedenti. Questa prescrizione tuttavia, ai sensi di ADR 1.6.1.9, **entrerà in vigore l'1.1.2007**, per cui fino a quella data restano vigenti le attuali disposizioni.

Come accennato, la disposizione interesserà anche i trasporti con cisterne fisse o smontabili o in veicoli batteria, di capacità totale inferiore a 1.000 litri. Questi trasporti, infatti, sono attualmente esenti dall'obbligo del CFP se la massa complessiva del veicolo non supera 3,5 t, mentre con l'entrata in vigore della nuova prescrizione sarà necessario anche in questi casi il CFP. Per le voci a), b) e c) del paragrafo precedente il CFP deve portare indicata la validità per modalità cisterna: senza tale indicazione il CFP è valido solo per capacità inferiori a quelle ivi citate.

Nel modello di CFP previsto dall'allegato 1 al DM 15.5.1997 sono indicate le classi ammesse al trasporto con la specificazione "Valido per tipo ... (A, B o AB)" dove:

A significa trasporto in cisterna,

B si riferisce alle altre modalità (in colli, alla rinfusa).

Il citato allegato è stato soppresso dal DM 10.6.2004 ma, in mancanza di diverse disposizioni, gli esemplari già rilasciati si devono intendere validi fino al primo rinnovo. Il modello di CFP da utilizzare diventa pertanto quello proposto da ADR 8.2.2.8 in formato A7 (105 mm x 75 mm).

In esso è prestampato l'elenco delle classi ripetuto in due colonne: trasporto in cisterne e altre modalità. Il documento è valido solo per il trasporto e con le modalità **non depennate**: il trasporto di sostanze di altre classi o con modalità diverse equivale a guida senza CFP.

La validità del CFP è rilasciata in relazione al tipo di corso frequentato come segue.

Corso di specializzazione	Trasporto in colli alla rinfusa o altro (2) (3)	Trasporto in cisterne (1)	Trasporto di esplosivi (classe 1)	Trasporto di radioattivi (classe 7) (4)
Base	Si	No	No	No
Base + cisterne	Si	Si	No	No
Base + cisterne + classe 1	Si	Si	Si	No
Base + cisterne + classe 7	Si	Si	No	Si
Base + cisterne + classe 1 + classe 7	Si	Si	Si	Si
Base + classe 1	Si	No	Si	No
Base + classe 7	Si	No	No	Si
Base + classe 1 + classe 7	Si	No	Si	Si

(1) È usato per brevità il termine "trasporto in cisterne" per indicare il trasporto in

- veicoli con cisterna fissa o scarrabile di capacità superiore a 1.000 litri;
- veicoli- batteria di capacità totale superiore a 1.000 litri;
- veicoli con container-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità superiore a 3 m³ per unità di trasporto.

(2) Con l'entrata in vigore dell'ADR 2005 il CFP base è necessario per i "trasporti in cisterna" anche quando le capacità coinvolte sono inferiori a quelle indicate nella precedente nota (1). Fino a quella data detti trasporti non richiedono CFP.

(3) Come prescritto dall'ADR 2005, a decorrere dall'1.1.2007, il CFP è richiesto anche per veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t se trasportano merci pericolose in quantitativi superiori a quelli esenti.

(4) Sono operanti le esenzioni di cui alla voce e) del paragrafo precedente.

4 CFP RILASCIATI ALL'ESTERO

La disciplina relativa ai CFP rilasciati da Stati esteri è stata profondamente modificata, sia relativamente all'uso sia relativamente al conseguimento.

Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea al pari di quelli conseguiti in Italia.

I CFP conseguiti presso uno Stato extracomunitario aderente all'ADR sono validi per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano; al di fuori di queste specifiche fattispecie non sono ammissibili, per la circolazione in territorio italiano, i CFP rilasciati da Stati extracomunitari anche se aderenti all'Accordo ADR.

I cittadini italiani, titolari di CFP conseguito presso uno Stato extracomunitario, devono convertirlo presso un ufficio del SIIT-trasporti entro il 25.6.2005.

5 IL DM 10.6.2004

La circolare MCTC n. 50/98 del 5.6.1998 aveva previsto che i CFP

rilasciati da Stati extracomunitari aderenti all'accordo ADR, purché redatti secondo il modello previsto dall'ADR medesimo e purché in corso di validità, venissero accettati per la circolazione sul territorio italiano.

Il DM 10.6.2004, che ha aggiunto all'art. 4 del DM 15.5.1997 i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, ha modificato profondamente la disciplina relativa alla circolazione con CFP conseguito in Stati extracomunitari, anche per porre fine ai diffusi fenomeni dei fine settimana per conseguire il CFP nei confinanti Stati extracomunitari.

Per la circolazione all'interno dello Stato italiano il comma 5-ter dispone testualmente: *"Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea."* e pertanto il CFP conseguito in Paesi extracomunitari anche se aderenti all'ADR (es. Svizzera) non vale più (dal 26.6.2004) per la circolazione all'interno del territorio italiano.

Relativamente alla immediata inefficacia dei CFP conseguiti in Stati extracomunitari per il trasporto nazionale esiste tuttavia la tesi opposta, che cioè non sia ragionevole privare improvvisamente l'utente di uno strumento di lavoro, qual'è appunto il CFP. Nel fissare infatti i tempi di applicazione di norme non si possono violare "gli elementari canoni di ragionevolezza" e questa tesi vuole che il CFP conseguito in paesi extracomunitari resti valido per la durata dell'anno entro cui deve essere obbligatoriamente convertito (pena l'obbligo di sostenere l'esame ex novo) (1).

I CFP conseguiti in Stati extracomunitari (come la Svizzera) possono invece essere sicuramente utilizzati secondo la previsione del comma 5-quater che recita testualmente *"Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea."*

Il successivo comma 5-quinquies prevede che i cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea.

La tassatività delle predette disposizioni viene temperata dalla sanatoria

(1) Qualunque sia la tesi accettata circa l'efficacia o meno dei CFP conseguiti in Stati extracomunitari, appare utile definire se sia possibile, una volta presentata la domanda, nelle more della predisposizione del nuovo CFP, il rilascio di un permesso per circolare. Poiché l'abilitazione al trasporto interno è condizionata solo alla domanda di conversione, una volta che ciò è avvenuto e la domanda è regolare (la qual cosa viene accertata all'atto della sua presentazione), si ritiene che nulla osti al rilascio di tale permesso nella forma eventuale di un estratto del nuovo documento che, ai sensi dell'art. 92 CDS, sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni, mediante apposita dicitura sulla ricevuta.

In tale senso, vigente il vecchio Codice della strada, il parere del Consiglio di Stato su argomento consimile (v. circolare MCTC 20.9.1976, n. 142/4310), che prevedeva la possibilità del rilascio dell'estratto di carta di circolazione ancora da rilasciare.

della durata di un anno offerta dal comma 5-sexies che prevede: *"I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio provinciale della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre."* L'anno è decorrente dalla data di pubblicazione del DM 10.6.2004, avvenuta nella GU del 26.6.2004 e quindi scade il 25 giugno 2005. Appare evidente che potranno essere convertiti esclusivamente i CFP conseguiti anteriormente al 26.6.2004 ed in corso di validità.

Non è invece possibile convertire in CFP la patente militare modello DP/398 del Ministero della difesa, ancorché rechi apposita dizione di abilitazione alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (circolare MCTC 29.1.96 n. 869/4915/9).

6 SANZIONI

Il controllo documentale del CFP deve riguardare:

- **validità:** sempre quella riportata su documento;
- **modalità** di trasporto e **tipo** di veicolo che il CFP abilita a condurre (cisterne o veicoli diversi), in funzione del tipo di CFP (tipo A o B ovvero AB);
- **classi** di materie per le quali il CFP ha validità (i vecchi CFP modello M14/A consentivano il trasporto di qualunque materia, mentre quelli nuovi consentono solo il trasporto di materie delle classi specificamente indicate nel documento);
- **esenzioni:** il CFP non è obbligatorio per il trasporto di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione corrispondenti alla categoria di trasporto della sostanza (come indicata nella colonna 15 della *tabella nominativa* ADR), nonché per i trasporti di tutte le altre tipologie esenti.

La disciplina sanzionatoria in materia di certificato di formazione professionale non è dettata dall'art. 168 CDS ma dall'art. 116, c. 15, CDS il quale stabilisce che chiunque guida autoveicoli munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria e al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 60 giorni.

Nel caso di conducente munito di patente rilasciata da uno Stato estero sembra tuttavia più sembra l'applicazione dell'art. 135 CDS che, al comma 5, prevede la stessa sanzione pecuniaria, ma senza il fermo amministrativo del veicolo.